



COMUNE DI BARGA (LU)

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEGLI UOMINI E DELLE DONNE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.10.2025

Art. 1 - Istituzione e Finalità

1. In attuazione del principio di parità sancito dagli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione italiana, dalle leggi di parità e pari opportunità, in conformità con quanto stabilito dal D.Lgs. 215/2003, dal D.Lgs. 216/2003, dalla L. 67/2006, dal D.Lgs 11/04/2006 n° 198 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Commissione per le Pari Opportunità tra gli uomini e le donne (d'ora in poi CPO) per la rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, al fine di promuovere la parità di opportunità tra generi e la piena libera partecipazione di entrambi i sessi alla vita della comunità.
2. La Commissione ha come scopo precipuo l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza sanciti dal dettato costituzionale e mira a proporre interventi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale che costituiscono discriminazione diretta e indiretta.
3. Nell'ambito delle finalità di cui sopra la CPO è un organismo consultivo e di proposta per l'Amministrazione comunale.

Art. 2 - Compiti

Per le finalità di cui al precedente art. 1 la CPO svolge le seguenti funzioni:

- a) svolge compiti a essa conferiti dalle normative vigenti, sia regionali che nazionali;
- b) espleta indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile, raccogliendo e diffondendo dati e informazioni; nello svolgimento di queste funzioni la CPO è tenuta a collaborare con altri enti pubblici;
- c) formula pareri non vincolanti su proposte di delibera riguardanti le materie di propria competenza e sulla regolamentazione dei servizi resi dall'Amministrazione comunale, entro i termini stabiliti dall'assessorato di riferimento, sentito il Responsabile del procedimento medesimo; in caso di mancata espressione nei termini stabiliti dal precedente capoverso, il parere si intende acquisito;
- d) elabora e formula all'Amministrazione comunale proposte tendenti ad armonizzare gli

interventi della stessa con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità nei servizi civili, sociali, assistenziali, sanitari e culturali anche promuovendo azioni positive per l'attuazione della legislazione vigente sulla parità uomo donna;

- e) promuove iniziative di collaborazione tra e con gruppi od organismi che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità;
- f) collabora con la Giunta comunale e con le istituzioni provinciali e regionali secondo le linee d'indirizzo della Commissione nazionale;
- g) assicura eventuali contatti con la Commissione nazionale di parità e con analoghe istituzioni comunitarie;
- h) presenta annualmente il programma delle sue attività all'Amministrazione e al Consiglio comunale, individuando le priorità ed i mezzi per attuarli in sede di predisposizione di bilancio di previsione e ne redige relazione conclusiva in sede di conto consuntivo;
- i) promuove le politiche del Comune rivolte all'applicazione della legislazione vigente sulla parità uomo donna e le conseguenti azioni positive.

Art. 3 - Composizione

1. La **CPO** è composta da otto componenti, dei quali cinque di genere femminile e tre di genere maschile, di qualunque nazionalità, dei quali:
 - due in rappresentanza delle Associazioni datoriali/sindacali;
 - due in rappresentanza delle organizzazioni operanti nel Terzo Settore (operanti nel settore culturale, sociale, assistenziale o sportivo);
 - due in rappresentanza di Ordini professionali;
 - due componenti che non siano espressione di formazioni partitiche, professionali o di associazioni e che propongano la propria candidatura;
2. Degli 8 componenti, almeno 2 dovranno, in via preferenziale, avere un'età inferiore a trentacinque anni.
3. I componenti del Consiglio comunale e della Giunta comunale sono invitati permanenti alle sedute della CPO, con diritto di parola ma senza diritto di voto.
4. Nel caso in cui, all'esito del procedimento di cui al successivo articolo 4, siano state presentate un numero candidature che non permette il rispetto della proporzione di genere di cui al comma 1 del presente articolo, la CPO sarà comunque formata attingendo dalle candidature pervenute.
5. Nel caso in cui, all'esito del procedimento di cui al successivo articolo 4, siano state presentate un numero candidature non sufficiente a nominare otto componenti, la CPO sarà comunque costituita, purché sia composta da almeno cinque componenti.

Art. 4 - Durata, nomina e decadenza

1. La CPO rimane in carica per la durata del mandato sindacale durante il quale è stata nominata.
2. L'ufficio competente, in base ai criteri da inserire nel bando stabiliti dalla Giunta Comunale, istruisce la procedura per la nomina degli 8 componenti attraverso un apposito avviso da pubblicare entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale e da diffondere nelle forme più ampie sul territorio comunale.
3. Le candidature devono pervenire al Sindaco e/o all'ufficio competente, come specificato nel bando, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul Sito istituzionale dell'avviso pubblico, corredate da lettera di presentazione contenente le motivazioni a ricoprire l'incarico e curriculum.
4. I curricula pervenuti vengono esaminati da una commissione appositamente costituita con le seguenti modalità:
 - dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - da due consiglieri rappresentanti la maggioranza e due consiglieri rappresentanti le minoranze individuati dai gruppi consiliari per mezzo di comunicazione dei rispettivi capigruppo.
5. La commissione di cui sopra valuta le candidate ed i candidati adottando criteri che assicurino i parametri di composizione di cui al precedente art. 3, redige un elenco complessivo delle candidature presentate e propone al Consiglio comunale le relative nomine.
6. Il Consiglio comunale nomina i componenti della CPO confermando la proposta proveniente dalla commissione di cui al comma 4 o modificandola, attingendo dai nominativi di cui all'elenco indicato al punto precedente. Il Consiglio comunale può individuare ulteriori otto nominativi al fine di formare una lista di sostituti, alla quale attingere secondo le disposizioni dei successivi commi 8 e 9.
7. A seguito dell'assenza ingiustificata dei componenti a tre adunanze consecutive, il/la Presidente avvia la procedura per la dichiarazione di decadenza dandone comunicazione agli interessati e concedendo a questi ultimi dieci giorni di tempo per formulare osservazioni, scritti difensivi, oppure per chiedere di essere sentito dal Consiglio Comunale.
8. Sulla decadenza delibera il Consiglio comunale; nel caso di decadenza, il/la Presidente della CPO procede all'integrazione della composizione della commissione con le sostitute e/o i sostituti, se individuati. Il/la Presidente procederà all'integrazione con le sostitute e/o i sostituti individuati anche in caso di dimissioni di una/uno o più componenti.
9. L'elenco dei sostituti può essere utilizzato nei soli casi previsti al comma precedente; in nessun caso potrà essere utilizzato per sostituire temporaneamente uno o più componenti. L'attingimento dall'elenco dei sostituti avviene secondo l'ordine stabilito dal Consiglio comunale, con il solo vincolo del rispetto della proporzione di genere nella composizione della commissione, ove possibile.
10. In caso di mancanza di sostituti, sia per mancata individuazione, sia per esaurimento dei nominativi indicati, il/la Presidente della CPO è tenuto/a a chiedere al Consiglio comunale la surroga del componente cessato; il Consiglio comunale deve essere convocato entro 20 giorni dall'istanza di surroga e nomina il componente mancante attingendo dall'elenco delle candidature presentate di cui al precedente comma 5.

11. Nell'ulteriore caso in cui non residuino nominativi di candidati nell'elenco delle candidature presentate di cui al precedente comma 5, la CPO può continuare a operare purchè restino in carica almeno 5 componenti, incluso il Presidente. Nel caso in cui i componenti in carica scendano sotto il numero di cinque, la CPO è sciolta di diritto e deve essere avviato un nuovo procedimento di nomina.
12. In sede di prima applicazione l'Amministrazione pubblica l'avviso per la costituzione della CPO entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 5: Organi della Commissione: Presidente e Sottocommissioni

1. La prima seduta della CPO è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Amministratore cui è affidata la materia delle Pari opportunità (assessore delegato o consigliere incaricato).
2. Nella prima seduta la CPO elegge tra i propri componenti, con scrutinio segreto ed a maggioranza degli stessi, un Presidente e un Vicepresidente. Al/alla Presidente spetta la rappresentanza esterna della Commissione ed ha inoltre il compito di convocare e presiedere le sedute, predisporre l'ordine del giorno di ogni riunione e coordinare i progetti di lavoro. Il/la Vicepresidente ha funzioni vicarie. Al/alla Presidente è altresì affidata l'organizzazione di ogni riunione e relativa verbalizzazione da inviare agli altri componenti della Commissione.
3. La CPO può articolarsi in Sottocommissioni, ognuna rappresentativa della sua composizione e dedicata a seguire ed approfondire una tematica, un progetto di lavoro o una attività. Ogni Sottocommissione elegge un Coordinatore, che riferisce alla Commissione plenaria sulle attività svolte.
4. Per i componenti della CPO non è prevista alcuna forma di emolumento, gettone di presenza, rimborso spese o permesso retribuito

Art. 6: Funzionamento della Commissione

1. La CPO viene convocata dal/dalla Presidente, secondo una programmazione annuale prestabilita e comunque ogni qualvolta il/la Presidente o tre componenti lo richiedano. La convocazione dovrà indicare l'ora ed il giorno della seduta e l'ordine del giorno. La/il Presidente provvederà ad inviare la convocazione a tutte/i Commissari tramite posta elettronica con almeno cinque giorni di anticipo e/o almeno 24 ore in caso di convocazione con carattere d'urgenza.
2. Qualora la convocazione sia richiesta da tre dei componenti, questi devono presentare richiesta scritta alla/al Presidente che dispone la convocazione della CPO entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta
3. La/il Presidente può convocare in prima e seconda convocazione e l'avviso dovrà contenere entrambe le date che potranno coincidere con lo stesso giorno; in tal caso la seconda convocazione dovrà essere fissata almeno 3 ore dopo l'orario indicato per la prima convocazione
4. In sede di prima convocazione nessuna proposta iscritta all'ordine dei lavori può essere trattata e votata se non in presenza della metà dei componenti la Commissione.
5. La seduta di seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 2 commissari oltre

al/alla Presidente.

6. Ai lavori possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, dirigenti, funzionari, dipendenti e consulenti del Comune, rappresentanti a vario titolo delle aziende partecipate dirette e indirette, ancorché consortili, o concessionarie di pubblici servizi, nonché rappresentanti del Comune all'interno di società.
7. La CPO adotta le proprie decisioni con voto palese e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.
8. Delle sedute della CPO il Presidente, o altro componente da lui individuato, redige un sintetico verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei componenti che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal/dalla Presidente e dai componenti presenti alla seduta.
9. E' ammessa la possibilità che le riunioni della Commissione siano svolte in video conferenza. Le riunioni svolte con collegamento in videoconferenza sono valide a condizione che i partecipanti aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno. L'avviso di convocazione dovrà indicare i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno connettersi e le modalità di organizzazione nel principio del diritto di parola.

Art. 7: Relazione e Programmazione attività.

1. All'inizio di ogni anno la CPO elabora la programmazione delle attività e delle iniziative che intende realizzare ed in sede di conto consuntivo redige una relazione riepilogativa dei lavori dell'anno precedente.
2. La relazione è presentata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale che la trasmette ai Consiglieri e successivamente mette all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la presentazione di tale relazione da parte della Presidente della CPO.

Art. 8: Sede e dotazioni della Commissione.

1. Alla CPO vengono concessi a titolo gratuito presso la sede del Comune:
 - uno spazio per lo svolgimento delle riunioni;
 - un ufficio di segreteria;
 - tutti gli strumenti necessari al suo funzionamento, ivi compresi spazi per incontri pubblici e manifestazioni.

Art.9: Norma finanziaria

1 Per lo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, è assegnato alla Commissione un fondo da quantificare sulla base della programmazione, d'intesa tra la Presidente della CPO e il Sindaco, fondo debitamente inserito nel bilancio di previsione dell'Ente.

2 La gestione del fondo è affidata al Responsabile del Servizio Amministrativo

Art. 10: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data di esecutività della delibera

di approvazione e da tale data il precedente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.01.2010 è abrogato.